Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 22

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì, 27 gennaio 1969 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1968

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1968, n. **1358.**

Dichiarazione di ente ospedaliero, dell'ospedale « Spedali Civili », con sede in Brescia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Brescia in data 11 settembre 1968, con il quale sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale denominato « Spedali Civili » di Brescia, è stato classificato ospedale generale provinciale a norma degli articoli 19, 20, 22 e 54 della citata legge n. 132;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa e l'art. 1 dello statuto dell'ente;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale denominato « Spedali Civili », con sede in Brescia, di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Brescia;

due membri eletti dal consiglio comunale di Brescia;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 23 giugno 1907, modificato con regio decreto 30 giugno 1927.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 ottobre 1968

SARAGAT

ZELIOLI LANZINI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1969
Atti del Governo, registro n. 224, foglio n. 144. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1968, n. **1359.**

Dichiarazione di ente ospedaliero, dell'ospedale « Spedali Riuniti », con sede in Livorno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Livorno in data 24 aprile 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale denominato « Spedali Riuniti » di Livorno, è stato classificato ospedale generale provinciale a norma degli articoli 19, 20, 22 e 54 della citata legge n. 132;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa e l'art. 1 dello statuto dell'ente;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale denominato « Spedali Riuniti », con sede in Livorno, di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Livorno;

due membri eletti dal consiglio comunale di Livorno;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 14 novembre 1926.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1968

SARAGAT

ZELIOLI LANZINI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1969
Atti del Governo, registro n. 224, foglio n. 145. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 novembre 1968.

Nomina del presidente del comitato tecnico di coordinamento per la Calabria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 5, secondo comma, della legge 28 marzo 1968, n. 437, recante « Provvedimenti straordinari per la Calabria »;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Luigi Mazza, vice prefetto vicario con funzioni di ispettore generale presso il Ministero dell'interno, è nominato presidente del comitato tecnico di coordinamento di cui all'art. 5, secondo comma, della legge 28 marzo 1968, n. 437, per il quinquennio 29 ottobre 1968-29 ottobre 1973.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 novembre 1968

SARAGAT

LEONE — CAIATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1968
Registro n. 8 Presidenza, foglio n. 129

(493)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1968.

Delimitazione delle zone, in provincia di Asti, nelle quali ricadono le aziende agricole che abbiano riportato gravi danni alle produzioni di pregio a causa di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dopo il 1° marzo 1968.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, recante provvidenze a favore delle aziende agricole a coltura specializzata danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi posteriormente al 1° marzo 1968;

Considerato che per il disposto dell'art. 1, secondo comma, del decreto-legge sopra citato, le provvidenze previste negli articoli 1 e 2 dello stesso decreto-legge vanno applicate nelle zone delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Visto il decreto interministeriale 16 settembre 1968;

Sentito l'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Asti;

Decreta:

Per la provincia di Asti si delimitano, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, le seguenti zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi posteriormente al 1° marzo 1968:

comune di Asti, per le località Casabianca, Mombarone, S. Marzanotto, Serravalle e zone limitrofe;

comune di Chiusano, per le località S. Rocco, Val Bersonetto, S. Filippo, S. Vittore;

comune di Cocconato, per le località Tuffo, Roletto;

comune di Corsione, per le località Bonzana, Boschi;

comune di Cortazzone, per le località Lucchino, Montaldo, Canté, Case Pennano, Casa del Pozzo;

comune di Cunico, per le località Vallera, Fareto, S Martino, Valcroce, Ronco;

comune di Frinco, per le località Vatassea, Montecroce, Bricco Morra, Famorenta, Bricco Marina;

comune di Fontanile, per le località Barretta, Bricco;

comune di Montafia, per le località al confine con Cortazzone, Palazzo Borello, Nigiotto, Bricco Rocche;

comune di Montechiaro, per le località S. Nazario, Camporosso, Garabello, S. Giovanni;

comune di Viarigi, per la località Terrabianca e zone limitrofe;

comune di Villa San Secondo, per le località Val Barrera, Val Bolzano;

comuni di Cossombrato, Moransengo, Revigliasco, Tonengo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1968

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(374)

DECRETO MINISTERIALE 2 novembre 1968.

Sostituzione del segretario supplente della commissione centrale per la disciplina del lavoro domestico.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 11 della legge 2 aprile 1958, n. 339, sulla tutela del rapporto di lavoro domestico che istituisce presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale la commissione centrale per la disciplina del lavoro domestico;

Visto il decreto ministeriale 4 maggio 1968, con il quale è stata ricostituita la commissione centrale di cui in argomento;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del segretario supplente della commissione dott. Gambardella Vincenzo destinato ad altro incarico, con la dott.ssa Longo Clara;

Decreta:

La dott.ssa Longo Clara è nominata segretario supplente della commissione centrale per la disciplina del lavoro domestico, in sostituzione del dott. Gambardella Vincenzo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 novembre 1968

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1969
Registro n. 14, foglio n. 354

(359)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1968.

Delimitazione delle zone, in provincia di Catania, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate dalla siccità verificatasi dal dicembre 1967 al luglio 1968.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 1, 4 e 5 della legge 29 luglio 1968, n. 857 recante provvidenze a favore dei produttori agricoli danneggiati dalla siccità verificatasi dal dicembre 1967 al luglio 1968;

Considerato che per il disposto dell'art. 5 della legge sopra citata le predette provvidenze vanno applicate nelle zone delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro ai sensi del primo comma dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739;

Visto l'art. 1, primo comma, della legge 21 luglio 1960, n. 739;

Visto il precedente decreto 3 settembre 1968;

Sentito l'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Catania;

Decreta:

Per la provincia di Catania si delimitano ai sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, ai fini della applicazione degli articoli 1, 4 e 5 della legge 29 luglio 1968, n. 857, in aggiunta alle zone indicate nel citato decreto 3 settembre 1968, le seguenti località danneggiate dalla siccità verificatasi dal dicembre 1967 al luglio 1968:

comuni di Aci Bonaccorsi, Aci Castello, Aci Catena, Acireale, Aci S. Antonio, Camporotondo, Fiumefreddo, Gravina, Giarre, Mascali, Mascalucia, Nicolosi, Pedara, S. Giovanni la Punta, Riposto, San Gregorio, San Pietro Clarenza, Sant'Agata li Battiati, Sant'Alfio, Santa Venerina, Trecastagni, Tremestieri, Valverde, Viagrande, Zafferana Etnea, Milo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 novembre 1968

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(367)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1968.

Delimitazione delle zone, in provincia di Brescia, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate dalla siccità verificatasi dal dicembre 1967 al luglio 1968.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Viste le leggi 21 luglio 1960, n. 739 e 29 novembre 1965, n. 1314, recanti provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Visto l'art. 1 della citata legge 21 luglio 1960, n. 739, che prescrive la delimitazione a cura del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro delle zone nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche cui possono essere concesse le provvidenze previste nello stesso articolo;

Visto l'art. 1 della legge 29 novembre 1965, n. 1314, che autorizza la spesa destinata agli interventi preveduti nel citato art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, per i danni causati alle aziende agrarie dagli eventi naturali di carattere eccezionale verificatisi posteriormente al 31 agosto 1965;

Visto l'art. 4, primo comma, della legge 29 novembre 1965, n. 1314, che autorizza l'impiego delle disponibilità derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 della medesima legge n. 1314 anche per le calamità naturali o eccezionali avversità atmosferiche posteriori all'entrata in vigore della legge stessa, avvenuta il 26 dicembre 1965;

Sentito l'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Brescia sui danni verificatisi il 29 agosto 1968;

Decreta:

Per la provincia di Brescia si delimitano, ai sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le seguenti zone:

comune di Castrezzato, per le località Gatto, Maglio, Palazzino, Colombara, Baruzze, Baruzzine, Finiletto, Case Nuove, Tosi, Morti, Monticelli, Magalé, Calura, Molino, Campagnola, Roncaglie, Bargnana, Cascine agricole del centro abitato;

comune di Rovato, per le località Bargnana, Oriolo, Brumetto, Coradina, Galufero, Fossato, Trenzana, Zocca;

comune di Trenzano, per le località Campazzo, Agosti, Convento, Pieve, Duco, Bertola;

comune di Berlingo, per le località Campagnola, Campagna, Martinenga, Berlinghetto Sopra;

comune di Castelcovati, per le località Ghidoni, Santa Maria, Campagnola, Maria Ausiliatrice, Nuvole, Buontempo, Breda, Steppoli, S. Antonio, Martine, Macallé, Dosso;

comune di Cazzago San Martino, per le località Pedrochetta, Madonna della Tosse, Segabiello, Pedrocca, Casetto;

comune di Ospitaletto, per le località Cascina Anna Maria, Cascina Ranzanici, Cascina Sbardellone, Cascina Odasia, Cascina Grassella, Cascina Gas, Cascina Trepola, Cascina Fadino Sera, Cascina Fadino Mattina, Cascina Cattafame, Cascina Usufina (o Camaione), Cascina Simoni, Cascina Lazzaroni, Cascina Rizzolini;

comune di Travagliato, per le località Molinetti, Bassolino, La Rasega, Trepola, Pianerino, Castello, Valtorta, Rodolfi, Campo Sole, La Granda, Verdur, La Cava, Santa Maria, Tre Camini, Rinascente, Cava di Sabbia, Fenida, Averolda, Finiletti, Colombaia, Castelletto, Ca' Bruciata;

comune di Castegnato, per le località Cascine Pianera, Alberti, Baresi, Bridino, Pedarboni, La Casella, Molino, S. Antonio, Fiorita, La Baitella, San Vitale;

comune di Roncadelle, per le località Cascina Barbi, Giardinetto, Santa Giulia, Foini;

comune di Nave, per le località Pieve Vecchia, Casa del Vento;

comune di Caino;

comune di Vobarno, per le località Teglie, San Rocco, Buco, Moglie, Poerza, Bonvino, Trefalgher, Trozza;

comune di Toscolano Maderno, per le località Bezzuglio, Maclino, Groten, Vigole, Vezzuglio, Rosei, Magnico, Calcina, Sanico, S. Martino, Castello, Promontorio, Toscolano Centro, Religione, Gonde, Pulciano, Lupo, Malachera, Gaino, San Michele, Ca' Bianca, Cussaga, Folino, Cecina, Massaga, Stignaga, Marcellina, Coiano, Tuff, Breda, Cervanno, Campo Golf, Morgnaga, S. Giorgio, Piazza, Loc, Palada, Madonna Supina, Roina, Valle di Mezzane;

comune di Roccafranca, per le località Fienile Chiesa, Cascina Vittoria, Fienile del Pozzo;

comune di Comezzano Cizzago, per le località Fienil dei Frati, Poncarale, Fieniletto;

comune di Rudiano, per le località Cascina Maffona, S. Martino, Maraina, Fienil Nuovo, Cascina Zucchetto, Rastrellaro Sotto, Cagge;

comune di Chiari, per la località Cascina Colombina;

comune di Brescia, per la località Buffalora (cascina Camafame);

comune di Paderno Francia Corta, per la località Cascina Romiglia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 novembre 1968

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(366)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1968.

Istituzione del comitato centrale per il collocamento della gente di mare e per il movimento ufficiali della marina mercantile.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 125 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, riguardante il collocamento della gente di mare;

Visto il regio decreto-legge 24 maggio 1925, n. 1031, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, sulla repressione della senseria in fatto di collocamento della gente di mare;

Vista la legge 16 dicembre 1928, n. 3042, che istituisce gli « uffici movimento ufficiali » della marina mercantile presso le capitanerie di porto;

Visto il decreto ministeriale 22 maggio 1964 e successive modificazioni sull'ordinamento dei servizi dell'amministrazione centrale della marina mercantile;

Visto il decreto ministeriale 20 settembre 1966, istitutivo della commissione per il collocamento della gente di mare ed il movimento ufficiale della marina mercantile;

Visto l'accordo sindacale in data 3 ottobre 1968, con il quale le organizzazioni sindacali dell'armamento e della gente di mare firmatarie dei contratti nazionali di arruolamento per gli equipaggi delle navi della marina libera propongono la costituzione di un comitato centrale per il collocamento della gente di mare e per il movimento ufficiali della marina mercantile;

Preso atto del voto di adesione al predetto accordo formulato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali dell'armamento e della gente di mare in sede di trattative per il rinnovo dei contratti nazionali di arruolamento per gli equipaggi delle navi delle società di navigazione di preminente interesse nazionale;

Considerata l'opportunità di promuovere una più efficace collaborazione delle rappresentanze di categoria nell'esercizio della funzione di vigilanza e di controllo sugli uffici di collocamento della gente di mare attribuita al Ministro per la marina mercantile dall'art. 2 del citato regio decreto-legge 24 maggio 1925, n. 1031, nonchè dei compiti conferiti al Ministro stesso dalla citata legge 16 dicembre 1928, n. 3042, per il movimento ufficiali della marina mercantile;

Decreta:

Art. 1.

Presso il Ministero della marina mercantile è istituito un comitato centrale per il collocamento della gente di mare e per il movimento ufficiali della marina mercantile, con i seguenti compiti:

a) sovrintendere, controllare e vigilare il funzionamento degli uffici di collocamento per la gente di mare e movimento ufficiali, nell'ambito delle leggi e disposizioni vigenti;

b) predisporre un regolamento unico nazionale degli uffici di collocamento della gente di mare;

c) promuovere l'elevazione professionale della gente di mare ed incentivare l'afflusso dei giovani dell'interno del territorio nazionale agli istituti professionali di Stato - sezioni marinare.

Art. 2.

Il comitato di cui al precedente articolo è presieduto dal Ministro per la marina mercantile o — per sua delega — dal direttore generale del lavoro marittimo e portuale, ed è così composto:

l'ispettore generale del lavoro marittimo, presso la direzione generale del lavoro marittimo e portuale;

l'ispettore generale gestioni speciali della stessa direzione generale;

il direttore della divisione 1ª - Gente di mare - della stessa direzione generale;

due funzionari di qualifica non inferiore a direttore di sezione in servizio presso la stessa direzione generale o due ufficiali superiori di porto di grado non inferiore a tenente colonnello, esperti in materia di collocamento della gente di mare;

cinque rappresentanti delle organizzazioni sindacali nazionali della gente di mare;

cinque rappresentanti delle organizzazioni sindacali nazionali degli armatori.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario della carriera direttiva della direzione generale del lavoro marittimo e portuale, di grado non superiore a quello di direttore di sezione.

Art. 3.

I membri del comitato sono nominati dal Ministro per la marina mercantile, durano in carica un triennio e possono essere riconfermati.

I membri nominati in sostituzione di altri, prima della scadenza normale, rimangono in carica fino alla scadenza del triennio in corso.

I dieci rappresentanti sindacali sono scelti tra i nominativi designati dalle organizzazioni della gente di mare e dell'armamento stipulanti i contratti nazionali di arruolamento.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Con la stessa data è soppressa la commissione di cui al decreto ministeriale 20 settembre 1966.

Roma, addì 22 novembre 1968

Il Ministro: SPAGNOLLI

(503)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1969.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti che figureranno nella I Mostra nazionale dell'oreficeria-gioielleria-argenteria; nel Salone internazionale della ceramica; nella Mostra nazionale delle sementi certificate e nella II Mostra nazionale dell'oreficeria-gioielleria, tutte a Vicenza.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e i disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno:

nella I Mostra nazionale dell'oreficeria - gioielleria argenteria che avrà luogo a Vicenza dal 2 al 9 febbraio 1969;

nel Salone internazionale della ceramica che avrà luogo a Vicenza dal 2 al 9 marzo 1969;

nella Mostra nazionale delle sementi certificate che avrà luogo a Lonigo (Vicenza) dal 22 al 25 marzo 1969;

nella II Mostra nazionale dell'oreficeria - gioielleria - argenteria che avrà luogo a Vicenza dal 7 al 14 settembre 1969;

godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 2 gennaio 1969

p. *Il Ministro*: SAVIO

(162)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1969.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti che figureranno nel « II AGROSUD - Salone per lo sviluppo della flororticoltura e della frutticoltura della meccanizzazione e delle industrie agricole nel mezzogiorno e nell'oltremare », in Napoli.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « II AGROSUD - Salone per lo sviluppo della flororticoltura e della frutticoltura della meccanizzazione e delle industrie agricole nel mezzogiorno e nell'oltremare » che avrà luogo a Napoli dal 16 al 23 febbraio 1969, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 2 gennaio 1969

p. *Il Ministro*: SAVIO

(164)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Lambrusco di Sorbara » e proposta del rispettivo disciplinare di produzione.

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata per il vino « Lambrusco di Sorbara » ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo per detto vino — ai fini della emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato — il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Proposta di disciplinare di produzione per il vino « Lambrusco di Sorbara »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Lambrusco di Sorbara » è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Lambrusco di Sorbara » deve essere ottenuto dalle uve provenienti da vitigni presenti nei vigneti nella proporzione indicata a fianco di ciascuno di essi:

« Lambrusco di Sorbara » non meno del 60 per cento.

« Lambrusco Salamino » fino al 40 per cento.

Art. 3.

La zona di produzione del vino « Lambrusco di Sorbara » comprende tutto o in parte i territori dei comuni di: Bastiglia, Bonporto, Campogalliano, Camposanto, Carpi, Modena, Nonantola, Ravarino, San Prospero, Soliera.

Tale zona è così delimitata:

da una linea che partendo da località C. del Galletto, che si trova sul confine tra la provincia di Modena e Bologna, in frazione di Redù, segue il detto confine fino al paese di Camposanto, imbocca la strada provinciale per Cavezzo e dopo aver toccato le località di Balboni e la Marchesa, segue prima il confine tra i paesi di S. Prospero e Camposanto, poi quello tra i comuni di S. Prospero e Medolla, toccando le località di Madonna del Bosco, C. Tusini, C. Cantarelli, arrivando poi in località la Bassa che costituisce l'estremo limite settentrionale del comune di S. Prospero; qui la linea abbandona la strada provinciale e seguendo i confini fra i comuni di S. Prospero e Cavezzo, raggiunge la località Villa Motta, segue la riva sinistra del fiume Secchia fino in località le Caselle, indi piega a sud lungo la via che dalle Caselle arriva fino a Palazzo delle Lame, piega poi a est seguendo la strada che da Palazzo delle Lame arriva a Ca Serraglio, quindi ripiega verso sud seguendo la strada del Cavetto fino a Viazza e prosegue oltre fino a Ca Martinelli, di qui ripiega ancora verso ovest fino a Ca della Volta, per riprendere di nuovo direzione sud passando per via Scuola fino a raggiungere la provinciale Carpi-strada statale Abetone Brennero, prende poi ripiegando a ovest la prima strada che con direzione sud conduce fino alla stazione di Soliera ed indi a Ganaceto, da qui dopo aver toccato le località C. Federzoni, C. Bulgarelli, C. Marchi, segue il cavo Lama fino al confine provinciale che raggiunge in zona la Fornace. Da qui ha inizio il confine tra le provincie di Modena e Reggio E. che costituisce il limite della zona tipica di produzione del vino « Lambrusco di Sorbara » fino in località Marzaglia.

Ora la linea abbandona il confine provinciale per seguire la strada ferrata delle ferrovie dello Stato e poi l'autostrada del Sole fino all'incrocio con la strada statale n. 12; da qui con percorso rettilineo verso sud-ovest raggiunge Vaciglio, toccando le località di Conegliaia e Casinetto, indi prosegue fino all'incrocio con il torrente Tiepido, seguendone il corso fino a S. Damaso, dove piega ad est toccando il canale del Diamante, che segue fino alla confluenza col fiume Panaro, che costeggia fino in località C. Usiglio, da qui seguendo il confine comunale fra Nonantola e Castelfranco e raggiunge località C. del Galletto.

Art. 4.

I vigneti destinati alla produzione del vino « Lambrusco di Sorbara » devono rispondere, per condizioni ambientali di coltura, a quelle tradizionali della zona e comunque devono essere atti a conferire alle uve ed al vino le sue determinate e specifiche caratteristiche.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino « Lambrusco di Sorbara » non deve essere superiore ai q.li 140 per Ha di coltura specializzata.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve purchè la produzione non superi del 20 per cento il limite massimo.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70 per cento per il vino « Lambrusco di Sorbara ».

Art. 5.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino « Lambrusco di Sorbara » una gradazione alcoolica minima naturale di 10°,20.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, comprese quelle che determinano la tradizionale rifermentazione, indispensabili a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della provincia di Modena.

E' in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di consentire che le suddette operazioni di vinificazione siano effettuate in stabilimenti situati nel territorio delle provincie di Reggio Emilia, Parma e Bologna, a condizione che in detti stabilimenti le ditte interessate producano — da almeno 10 anni prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930 — « Lambrusco di Sorbara » utilizzando uve o mosti provenienti dalla zona di produzione di cui all'art. 3 del presente disciplinare, vinificate secondo le pratiche enologiche tradizionali, leali e costanti in uso nel territorio previsto nel comma precedente. In tal caso le ditte di cui sopra devono figurare sull'etichetta principale apposta sulla bottiglia la dizione « vinificato fuori zona ».

Art. 6.

Il vino « Lambrusco di Sorbara » all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

spuma: vivace, evanescente;

colore: rosso rubino o granato di varia intensità;

odore: gradevole profumo che ricorda quello della violetta;

sapore: asciutto o amabile, di corpo, fresco, sapido ed armonico, frizzante;

gradazione alcoolica minima complessiva: 11;

acidità totale minima: 7 per mille;

estratto secco netto minimo: 22 per mille.

E' facoltà del Ministero per l'agricoltura e le foreste modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

E' vietata, per il vino « Lambrusco di Sorbara » la gassificazione artificiale totale ed anche parziale.

Art. 8.

E' vietato usare assieme alla denominazione di cui all'art. 1 qualsiasi qualificazione aggiuntiva, ivi compresi gli aggettivi « superiore » « extra » « fine » « scelto » « selezionato » e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località — comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 — e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 9.

Fino al compimento di 10 annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del presente disciplinare, possono essere iscritti a titolo transitorio nell'albo previsto dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti con vitigni Lambruschi diversi da quelli indicati all'art. 2 e vigneti con percentuali di vitigni diverse da quelle prescritte nel sopracitato articolo, purchè nel complesso le variazioni non siano superiori al 30 per cento del totale delle viti esistenti.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma primo, saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformarne la conduzione alle disposizioni di cui all'art. 2, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale agrario.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 10.

Per il vino « Lambrusco di Sorbara » che alla data di entrata in vigore del presente disciplinare si troverà confezionato in bottiglie ed altri recipienti di capacità non superiore a 5 litri è consentito lo smaltimento, purchè nei predetti recipienti confezionati, per un periodo di 24 mesi da parte dei confezionatori, di 36 mesi per i non confezionatori e di 48 mesi per gli esercizi pubblici.

Trascorsi i limiti sopra indicati le eventuali rimanenze di produzione, in bottiglie o altri recipienti, potranno essere commerciati sino ad esaurimento, previa denuncia agli istituti incaricati per la repressione delle frodi, competenti territorialmente, i quali provvederanno ad apporre sulle predette bottiglie e recipienti apposita stampigliatura.

Per il prodotto sfuso, inteso come tale quello non confezionato secondo quanto è indicato al primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a mesi 6.

(490)

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata per i vini « Gambellara » e proposta del rispettivo disciplinare di produzione.

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata per i vini « Gambellara » ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo per detti vini — ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato — il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di disciplinare di produzione per i vini « Gambellara »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Gambellara » è riservata ai vini bianchi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino portante la denominazione di origine controllata « Gambellara » deve essere ottenuto da uve provenienti da vitigni presenti nei vigneti nelle seguenti proporzioni:

Garganega 80-95 per cento;
Trebbiano nostrano (di Soave) 5-20 per cento.

Art. 3.

La zona di produzione del vino « Gambellara » comprende tutto o in parte i territori dei comuni di Gambellara, Montebello Vicentino, Montorso e Zermeghedo.

Tale zona è così delimitata:
iniziando dall'estremo limite nord-ovest e procedendo in senso orario:

a nord il limite settentrionale di zona inizia al punto di incontro del confine provinciale tra Vicenza e Verona con la Val Busarello, corre verso nord-est lungo la carrareccia tra detto punto e bivio per Ca' Menegoni a quota 220, prende quindi la strada comunale che scende a Ponte Cocco, passando accanto a Ca' Bellimadore e Case Colombara, corre verso est lungo la strada stessa fino al bivio che conduce a Montorso. Di qui si dirige verso nord-est lungo la stessa strada fino al punto in cui si innesta nella provinciale da Montebello ad Arzignano, segue il corrispondente confine comunale tra Montorso e Arzignano fino al suo incrocio col torrente Chiampo.

ad est e sud:

Si potrebbe più esattamente chiamare un confine nord-est e sud-ovest ad ogni modo detta delimitazione è estremamente chiara in quanto parte dal punto di incontro del confine comunale tra Montorso e Arzignano con il torrente Chiampo e segue lo stesso torrente sulla sponda destra da monte a valle fino al punto in cui il corso di acqua entra in provincia di Verona poco a nord dell'autostrada « la Serenissima ».

ad ovest:

Il limite occidentale corrisponde al tratto di confine provinciale tra Vicenza e Verona, compreso tra il suo punto di incontro con il torrente Chiampo a sud e quello a nord con la Val Busarello donde si è partiti.

Art. 4.

I vigneti destinati alla produzione del vino « Gambellara » devono rispondere per condizioni ambientali di coltura, a quelle tradizionali della zona e comunque devono essere atti a conferire alle uve ed ai vini derivati le loro determinate e specifiche caratteristiche.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino « Gambellara » non deve essere superiore ai q.li 140-Ha di vigneto in coltura specializzata.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per Ha di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve purchè la produzione non superi del 20 per cento il limite massimo.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70 per cento.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni esistenti, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni, anche se soltanto in parte compresi nella zona di produzione, o confinanti con la stessa.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino «Gambellara» una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 10.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

Art. 6.

La denominazione di origine controllata «Gambellara» può essere utilizzata per designare i vini «Recioto» e «Vin Santo» ottenuti con uve provenienti da vigneti rispondenti alle condizioni previste dall'art. 2 del presente disciplinare.

La vinificazione del «Recioto di Gambellara» e del «Vin Santo di Gambellara» deve avvenire dopo che le uve sono state sottoposte ad appassimento, onde portare i vini derivati ad una gradazione alcoolica complessiva naturale, rispettivamente, non inferiore a 12 e 14 gradi. La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 40 per cento. Le operazioni di vinificazione ed elaborazione devono essere effettuate entro il territorio già indicato nell'art. 5.

Art. 7.

I vini «Gambellara», all'atto della immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«*Gambellara*»

colore: giallo, da paglierino a dorato chiaro;
odore: leggermente vinoso, con profumo accentuato caratteristico;
sapore: asciutto, delicatamente amarognolo, di medio corpo e giusta acidità, armonico, vellutato;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11°;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

«*Recioto di Gambellara*»

colore: giallo dorato;
odore: intenso profumo di fruttato;
sapore: caratteristico armonico con leggero gusto di passito, amabile, tranquillo oppure più o meno frizzante con delicato retrogusto amarognolo;
gradazione alcoolica minima complessiva: 12°;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.

«*Vin Santo di Gambellara*»

colore: giallo ambrato carico;
odore: profumo intenso caratteristico di passito;
sapore: dolce, armonico, vellutato, di passito;
gradazione alcoolica minima complessiva: 14°;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

E' facoltà del Ministro per l'agricoltura e per le foreste modificare, con proprio decreto — per i vini di cui al presente disciplinare — i limiti minimi sopraindicati, per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 8.

Le denominazione di origine controllata «Recioto di Gambellara» può essere utilizzata per designare il vino spumante ottenuto con mosti e vini che rispondono alle condizioni previste dal presente disciplinare per quanto riguarda il «Recioto di Gambellara» a condizione che la spumantizzazione avvenga a mezzo fermentazione naturale e seguendo le vigenti norme legislative di preparazione degli spumanti.

La preparazione del vino «Recioto di Gambellara» spumante deve avvenire entro il territorio già ammesso per le operazioni di vinificazione di cui al precedente art. 5.

Art. 9.

Il vino «Gambellara» ottenuto da uve aventi una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 10,5 ed immesso al consumo con una gradazione alcoolica complessiva non inferiore a gradi 11,5, può portare la qualificazione «superiore».

Art. 10.

Il «Vin Santo di Gambellara» non potrà essere immesso al consumo se non dopo aver subito un periodo di invecchiamento obbligatorio di due anni a partire dal 1° gennaio successivo a quello dell'annata di produzione delle uve.

Art. 11.

E' vietato usare assieme alla denominazione di origine «controllata» «Gambellara» qualsiasi qualificazione aggiuntiva, ivi compresi gli aggettivi «extra» «fine» «scelto» «selezionato» e similari non ammessi dal presente disciplinare.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente

E' consentito altresì, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località — comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 — e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 12.

Fino al compimento di 8 annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del presente disciplinare, possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti con vitigni diversi da quelli prescritti, purchè le viti di tali vitigni non superino del 15 per cento il totale delle viti esistenti.

Inoltre per lo stesso periodo, è ammessa una variazione del 10 per cento in più o in meno delle percentuali dei vitigni ammessi all'art. 2.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza, i vigneti di cui ai precedenti commi, saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformarne la conduzione alle disposizioni di cui all'art. 2, dandone comunicazione al competente ispettorato agrario provinciale.

Il predetto ispettorato compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 13.

Per i vini «Gambellara» che alla data di entrata in vigore del presente disciplinare si troveranno confezionati in bottiglie ed altri recipienti di capacità non superiore a 5 litri è consentito lo smaltimento, purchè nei predetti recipienti confezionati, per un periodo di 24 mesi da parte dei confezionatori, di 36 mesi per i non confezionatori e di 48 mesi per gli esercizi pubblici.

Trascorsi i limiti sopra indicati le eventuali rimanenze di produzione, in bottiglie o altri recipienti, potranno essere commerciati sino ad esaurimento, previa denuncia agli istituti incaricati per la repressione delle frodi, competenti territorialmente, i quali provvederanno ad apporre sulle predette bottiglie e recipienti apposita stampigliatura.

Per il prodotto sfuso, inteso come tale quello non confezionato secondo quanto è stato indicato al primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a mesi 6.

(491)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Venezia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 14 gennaio 1969, il comune di Venezia viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 83.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(506)

Autorizzazione al comune di Gioia Tauro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 14 gennaio 1969, il comune di Gioia Tauro (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 232.150.206, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(507)

Autorizzazione al comune di Lucca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 14 gennaio 1969, il comune di Lucca viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 660.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(508)

Autorizzazione al comune di Enego ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 14 gennaio 1969, il comune di Enego (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.763.895, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(509)

Autorizzazione al comune di Paduli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 14 gennaio 1969, il comune di Paduli (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo d L 17.002.752, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(510)

Autorizzazione al comune di Ginestra degli Schiavoni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 14 gennaio 1969, il comune di Ginestra degli Schiavoni (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.533.940, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(511)

Autorizzazione al comune di Bucciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 14 gennaio 1969, il comune di Bucciano (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.505.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(512)

Autorizzazione al comune di Subbiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 14 gennaio 1969, il comune di Subbiano (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.505.360, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(513)

Autorizzazione al comune di Pieve Santo Stefano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 14 gennaio 1969, il comune di Pieve Santo Stefano (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.670.305, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(514)

Autorizzazione al comune di Monte San Savino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 14 gennaio 1969, il comune di Monte San Savino (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 80.241.705, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(515)

Autorizzazione al comune di Foiano della Chiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 14 gennaio 1969, il comune di Foiano della Chiana (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.194.040, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(516)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diplomi originali di laurea

Il dott. Mazza Carlo, nato a Fano (Pesaro Urbino) il 1° marzo 1935, ha dichiarato di aver smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Bologna il 22 luglio 1960.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Bologna.

Il dott. Renzo Marinoni, nato a Milano il 9 febbraio 1914, ha dichiarato di aver smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Milano il 17 giugno 1940.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Milano.

Il dott. Grandi Giancarlo, nato a Bologna il 22 maggio 1926, ha dichiarato di aver smarrito il proprio diploma di laurea in fisica conseguito presso l'Università di Bologna il 27 luglio 1957.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Bologna.

La dott.ssa Godono Dolorosita, nata a Napoli il 22 dicembre 1936, ha dichiarato di aver smarrito il proprio diploma di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Napoli il 19 luglio 1961.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Napoli.

La dott.ssa Garagnani M. Pia, nata a Modena il 31 gennaio 1935, ha dichiarato di aver smarrito il proprio diploma di laurea in scienze naturali conseguito presso l'Università di Bologna il 28 febbraio 1959.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Bologna.

La dott.ssa Portaleone Graziella, nata a Roma il 21 agosto 1928, ha dichiarato di aver smarrito il proprio diploma di laurea in chimica conseguito presso l'Università di Roma il 10 dicembre 1951.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(458)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER IL MOLISE - CAMPOBASSO

Approvazione di una variante al piano di zona del comune di S. Martino in Pensilis

Con decreto provveditoriale in data 15 gennaio 1969, numero 7942/Urb., è stato approvato il progetto di variante al piano di zona del comune di S. Martino in Pensilis (Campobasso), redatto ai sensi e per gli effetti delle leggi 18 aprile 1962, n. 167 e 19 ottobre 1962, n. 1431.

(525)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE PER LE ENTRATE SPECIALI

Bollettino ufficiale della Lotteria Italia Manifestazione 1968

Biglietti vincenti a seguito dell'estrazione avvenuta a Roma il 6 gennaio 1969 ed esito della manifestazione televisiva e radiofonica « Canzonissima »:

A) Primi premi: biglietti venduti, estratti, abbinati ai cantanti classificati nell'ordine:

1° premio L. 150.000.000 al biglietto serie DL n. 04990 abbinato al cantante G. Morandi;

2° premio L. 130.000.000 al biglietto serie AZ n. 59711 abbinato al cantante C. Villa;

3° premio L. 115.000.000 al biglietto serie Z n. 62123 abbinato al cantante Al Bano;

4° premio L. 110.000.000 al biglietto serie AO n. 03030 abbinato alla cantante O. Berti;

5° premio L. 105.000.000 al biglietto serie BO n. 62397 abbinato alla cantante P. Pravo;

6° premio L. 100.000.000 al biglietto serie CC n. 22231 abbinato alla cantante C. Caselli.

B) Premi di L. 20.000.000 ciascuno ai seguenti biglietti:

	Serie	n.		Serie	n.
1)	Serie A	n. 17954	28)	Serie BU	n. 14124
2)	» A	» 45745	29)	» BU	» 97194
3)	» E	» 83376	30)	» BV	» 07954
4)	» H	» 54697	31)	» BV	» 82567
5)	» H	» 90369	32)	» CA	» 48175
6)	» M	» 24074	33)	» CB	» 73043
7)	» N	» 85810	34)	» CD	» 67019
8)	» P	» 08682	35)	» CE	» 40095
9)	» Q	» 66034	36)	» CI	» 43588
10)	» R	» 97147	37)	» CO	» 82544
11)	» T	» 80846	38)	» CT	» 50431
12)	» AD	» 53443	39)	» DB	» 70295
13)	» AE	» 09190	40)	» DD	» 43609
14)	» AF	» 04944	41)	» DF	» 74355
15)	» AN	» 65255	42)	» DG	» 27968
16)	» AO	» 30367	43)	» DH	» 34192
17)	» AO	» 61886	44)	» DI	» 08576
18)	» AO	» 68392	45)	» DM	» 03057
19)	» AQ	» 09447	46)	» DM	» 65620
20)	» AR	» 49077	47)	» DN	» 16615
21)	» AR	» 49772	48)	» DR	» 88069
22)	» BB	» 00555	49)	» DT	» 20100
23)	» BB	» 53206	50)	» EC	» 00444
24)	» BE	» 78884	51)	» EC	» 51501
25)	» BM	» 46615	52)	» EM	» 60740
26)	» BP	» 60228	53)	» EN	» 88780
27)	» BT	» 58052			

C) Premi ai rivenditori dei biglietti vincenti:

	Serie	n.	Premio
1)	Serie DL	n. 04990	L. 3.150.000
2)	» AZ	» 59711	» 2.100.000
3)	» Z	» 62123	» 1.500.000
4)	» AO	» 03030	» 1.000.000
5)	» BO	» 62397	» 1.000.000
6)	» CC	» 22231	» 1.000.000

Ai venditori dei 53 biglietti vincenti i premi di L. 20.000.000, L. 355.000 ciascuno.

(487)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dall'8 settembre 1967 al 14 settembre 1967, a norma dei Regolamenti CEE n. 546/67 e n. 559/67, ai prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b) e c) del Regolamento CEE n. 120/67 (settore cereali) esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) dall'8-9-67 all'11-9-67 (3)	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) dal 12-9-67 al 14-9-67 (3)
ex 10.01	14-18 ex 20 ex 21	Frumento tenero e frumento segalato:		
		- per esportazioni verso Gran Bretagna	42,00	40,75
		- per esportazioni verso i Paesi terzi della (1):		
		zona I-a	49,00	47,75
		zona II	49,00	47,75
		zona IV-b	49,00	47,75
		zona IV-c	50,00	48,75
		zona V-a	49,00	47,75
		- per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	48,00	46,75
ex 10.01	13-17	Frumento duro	36,00	36,00
10.03	02-09	Orzo:		
		- per esportazioni verso Austria, Svizzera, Liechtenstein e Danimarca	31,00	31,00
		- per esportazioni verso i Paesi terzi della zona II (1)	34,00	34,00
		- per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	32,00	32,00

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) dall'8-9-67 all'11-9-67 (3)	dal 12-9-67 al 14-9-67 (3)
10.04	02-06	Avena	20,00	20,00
ex 10.05-B	08-13	Granturco altro	26,00	26,00
ex 11.01-A ex 11.01-B		Farine di frumento o di spelta e di frumento segalato:		
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 0 a 520:		
		- - per esportazioni verso i Paesi terzi della (2):		
		zona IV	74,35	74,35
		zona III-a	74,35	74,35
		zona III-b	72,35	72,35
		zona II	72,35	72,35
		zona I	69,35	69,35
		- - per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	67,35	67,35
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 521 a 600	63,35	63,35
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 601 a 900	59,35	59,35
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 901 a 1100	55,35	55,35
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	51,35	51,35
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	47,35	47,35
ex 11.01-C		Farina di segala:		
	ex 11	- tenore in ceneri da 0 a 700	30,20	30,20
	ex 11	- tenore in ceneri da 701 a 850	27,20	27,20
	ex 11	- tenore in ceneri da 851 a 1150	24,20	24,20
	ex 11	- tenore in ceneri da 1151 a 1400	21,20	21,20
	ex 11	- tenore in ceneri da 1401 a 1600	18,20	18,20
	ex 11	- tenore in ceneri da 1601 a 1800	15,20	15,20
	ex 11	- tenore in ceneri da 1801 a 2000	12,20	12,20
ex 11.02-A-I	001	Semole e semolini di frumento duro	64,65	64,65
ex 11.02-A-I	024	Semole e semolini di frumento tenero	68,35	68,35

(1) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:
ZONA I: *a*) Libia, Repubblica Araba Unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia;
b) Marocco, Algeria, Tunisia;
ZONA II: Polonia, U.R.S.S. (porti del Mar Baltico);
ZONA III: *a*) Cecoslovacchia, Ungheria;
b) Romania, Bulgaria, U.R.S.S. (porti del Mar Nero);
ZONA IV: *a*) Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togò, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Gana, Nigeria, Sud-Ovest Africano;
b) Paesi dell'America Centrale;
c) Paesi dell'America del Sud;
ZONA V: *a*) Altri Paesi e territori d'Africa;
b) Altri Paesi e territori d'Asia, d'Oceania e isole dell'Oceano Indiano.

(2) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:
ZONA I: Libia, Repubblica Araba Unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia;
ZONA II: Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Gana, Nigeria, Sud-Ovest Africano;
ZONA III: *a*) Paesi dell'America Centrale;
b) Paesi dell'America del Sud;
ZONA IV: *a*) Altri paesi e territori d'Africa (ad eccezione del Paesi del Maghreb);
b) Altri paesi e territori d'Asia, d'Oceania ed isole dell'Oceano Indiano.

(3) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento C.E.E. n. 587/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.

(Circolare a stampa Ministero Finanze - Direzione Generale Dogane e Imposte indirette - n. 54 del 31 gennaio 1968 - prot. n. 1007/UTCD).

(8885)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere b), c), d) ed e) del Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) per il periodo dal 17 luglio 1967 al 23 luglio 1967

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) in provenienza da:

— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono scortati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4

— Paesi terzi

Prelievi in lire italiane per quintale netto

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (*a*) (*b*):						
		A. senza aggiunta di zuccheri:						
	09	I. siero di latte	zero	zero	zero	zero	792	3.101
		II. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi di contenuto netto di 5 kg o meno:						
	12	a. con aggiunta di altre sostanze (purchè non si tratti esclusivamente di antiossidanti, di emulsionanti o di vitamine), ad esclusione del latte e della crema di latte solamente acidificati, nonchè del latticello	16.007	13.650	13.859	16.007	19.711	40.359
		b. altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	15	1. inferiore o uguale all'1,5 %	7.797	4.801	1.099	7.797	6.051	15.421
	16	2. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 % . .	4.625	938	1.652	4.625	7.214	22.784
	17	3. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	3.545	1.098	1.397	3.545	7.249	25.359
	18	4. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 % . .	2.249	1.302	1.091	2.249	7.291	28.449
	19	5. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 % . . .	1.601	1.404	938	1.601	7.312	29.994
	20	6. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 % .	953	1.506	938	953	7.333	31.539
	21	7. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	938	1.948	938	938	7.424	38.234
	24	8. superiore al 43 %	938	2.900	938	938	7.620	52.654
		III. altri:						
		a. latte (escluso il latticello avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %) e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	27	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 % . . .	3.687	zero	714	3.687	6.276	19.034
	28	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 % . .	2.607	160	459	2.607	6.311	21.609
	29	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 % . .	1.311	364	153	1.311	6.353	24.699
	30	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 % .	663	466	zero	663	6.374	26.244
	31	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 % . .	15	568	zero	15	6.395	27.789
	32	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	zero	1.010	zero	zero	6.486	34.484
	35	7. superiore al 43 %	zero	1.962	zero	zero	6.682	48.904

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02 (segue)		b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %; latticello in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %:						
	38	1. destinati all'alimentazione del bestiame (*c*) (*m*) (*n*)	zero	zero	zero	zero	zero	484
	41	2. altri (*m*)	6.859	3.863	161	6.859	5.113	11.671
		c. latte condensato e altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	40	1. inferiore o uguale al 15 % . .	2.851	7.343	1.108	6.437	3.475	15.595
	44	2. superiore al 15 % e inferiore o uguale al 27 %	2.851	7.343	1.108	6.437	4.279	24.391
	43	3. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 %	zero	zero	zero	zero	1.550	39.641
	45	4. superiore al 45 %	zero	zero	zero	zero	2.634	67.390
		B. con aggiunta di zuccheri:						
		I. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi, di contenuto netto di 5 kg o meno:						
	46	a. latte speciale, detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 500 gr o meno (*d*)	13.798	13.680	18.088	13.798	17.224	34.496
	48	b. altri	16.007	13.650	13.859	16.007	19.711	40.359
		II. altri:						
		a. latte e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse (*e*):						
	50	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	3.687 (*g*)	zero (*g*)	714 (*g*)	3.687 (*g*)	6.276 (*g*)	19.034 (*g*)
	51	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	2.607 (*g*)	160 (*g*)	459 (*g*)	2.607 (*g*)	6.311 (*g*)	21.609 (*g*)
	52	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	1.311 (*g*)	364 (*g*)	153 (*g*)	1.311 (*g*)	6.353 (*g*)	24.699 (*g*)
	53	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	663 (*g*)	466 (*g*)	zero (*g*)	663 (*g*)	6.374 (*g*)	26.244 (*g*)
	54	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	15 (*g*)	568 (*g*)	zero (*g*)	15 (*g*)	6.395 (*g*)	27.789 (*g*)
	55	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	zero (*g*)	1.010 (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	6.486 (*g*)	34.484 (*g*)
	58	7. superiore al 43 %	zero (*g*)	1.962 (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	6.682 (*g*)	48.904 (*g*)
	61	b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % (*e*)	6.859 (*g*)	3.863 (*g*)	161 (*g*)	6.859 (*g*)	5.113 (*g*)	11.671 (*g*)
		c. latte condensato ed altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	65	1. inferiore o uguale al 27 %	2.664	2.976	2.934	2.664	9.585	25.891
	66	2. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 % (*e*)	3.125	3.125	3.125	3.125	4.675	44.641
	69	3. superiore al 45 % (*e*)	3.125	3.125	3.125	3.125	5.759	72.390
04.03		Burro (*a*):						
	02	A. burro fuso, ghee	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*) (*i*)	95.138 (*h*)
		B. altro:						
	05	I. il cui pH, nella fase acquosa, è inferiore o uguale a 5,5 (*c*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*) (*i*)	79.282 (*h*)
	08	II. non nominato	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*) (*i*)	79.282 (*h*)

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.04		Formaggi e latticini (*a*):						
	26	A. formaggi dei tipi Emmental, Gruyère e Sbrinz, in forme (mole), con almeno quattro mesi di maturazione, aventi tenore minimo di materie grasse pari al 45 % in peso della sostanza secca, e di valore uguale o superiore a 95 U.C. per 100 kg (*c*)	zero	zero	zero	zero	zero	9.375
	27	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte spannato ed aggiunta di erbe finemente tritate (*c*)	esente	esente	esente	esente	esente	12 % sul valore
	54	C. formaggio di tipo Cheddar, in forme intere, di valore uguale o superiore a 62 U.C. per 100 kg	zero	zero	zero	zero	zero	23 % sul valore
		D. formaggi a pasta erborinata:						
	28	I. Roquefort	esente	esente	esente	esente	esente	11.291
	02 31 57	II. Gorgonzola ed altri	2.251	zero	zero	2.251	zero	11.291
		E. altri (esclusi i formaggi fusi):						
		I. Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano), Pecorino, Reggianito, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua inferiore o uguale al 47 % in peso della materia non grassa:						
	58	— Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano) .	esente	esente	esente	esente	esente	28.275
	59	— Pecorino	esente	esente	esente	esente	esente	28.275
	61	— non nominati	esente	esente	esente	esente	esente	28.275
	39	II. Emmental, Gruyère e Sbrinz	zero	zero	14.779 (*l*)	zero	zero	14.779
		III. Cheddar, Chester:						
	62	— Cheddar	zero	zero	29.862 (*l*)	zero	29.862 (*l*)	29.862
	65	— Chester	zero	zero	zero	zero	zero	29.862
	67 45 47 51	IV. Asiago, Caciocavallo, Cantal, Comté, Danbo, Edam, Elbo, Fontal, Fontina, Friesenagel - e Kanterkaas, Gouda, Herrgaord, Leidse, Maribo, Montasio, Pressato, Provolone, Ragusano, Samsoe, Svecia, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 47 % e inferiore o pari al 62 % in peso della materia non grassa	zero	12.078	zero	zero	5.330 (*i*)	31.196
	42	V. Tilsit (Havarti)	zero	8.895	zero	zero	4.464 (*i*)	23.408
	70	VI. Saint-Paulin, Butterkase, Italico, Saint-Nectaire, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 62 % e inferiore o uguale al 68 % in peso della materia non grassa	zero	zero	zero	zero	zero (*i*)	16.865
	01 33 74	VII. Camenbert, Brie, Taleggio, Maroilles, Coulommiers, Carré de l'Est, Reblochon, Pont l'Evêque, Neufchâtel, Limbourg, Romadour, Hervé, Harzer Käse, Fromage de Bruxelles, Stracchino, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 68 % e inferiore o uguale al 73 % in peso della materia non grassa .	zero	zero	zero	zero	zero	17.132
	17 20 23 36	VIII. Latticini ed altri	zero	zero	zero	zero	zero	17.132

Numero		Denominazione delle merci	Importazioni da:					
della Tariffa	della Statistica		Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.04 (segue)		F. formaggi fusi:						
	77 81	I. formaggi fusi nella cui fabbricazione sono stati impiegati soltanto formaggi Emmental, Gruyère ed eventualmente, a titolo aggiuntivo, Glaris alle erbe (detto Schabziger), in condizionamento per la vendita al minuto (*f*)	2.181	10.143	2.181	2.181	5.564 (*i*)	17.568
	80 84	II. altri	2.181	10.143	2.181	2.181	5.564 (*i*)	33.974
17.02- -A		Lattosio e sciroppo di lattosio (*a*):						
	03	I. contenenti, allo stato secco, 99 % o più, in peso, di prodotto puro	esente	esente	esente	esente	esente	8.857
	04	II. altri	esente	esente	esente	esente	esente	8.857

(*a*) Il prelievo applicabile ai miscugli rientranti nel Capitolo 4 della Tariffa doganale, costituiti da prodotti di cui alle voci 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A. è quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10 % in peso del miscuglio. Qualora non sia possibile in tal modo provvedere alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli sopracitati è quello che risulta applicabile secondo la classificazione tariffaria di detti miscugli.

(*b*) In conformità alle Note Esplicative della Tariffa dei dazi doganali di importazione l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nell'ambito della voce n 04.02, è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunta in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti. Un'aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e che non superi il 10 % in peso è da considerarsi come debole.

(*c*) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(*d*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossinogeni e che contengono meno di 10.000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo. L'ammissione in questa sottovoce è, inoltre, subordinata alla presentazione di un certificato riconosciuto dal Ministro per le finanze

(*e*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(*f*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per formaggi in condizionamento per la vendita al minuto si intendono i formaggi della specie, presentati in porzioni singole o in fette e condizionati esclusivamente in una delle tre forme seguenti:

1) in scatole circolari o semicircolari contenenti almeno 3 o al massimo 12 porzioni singole e non eccedenti il peso netto globale di 250 gr, oppure una sola porzione non eccedente il peso netto di 65 gr;

2) in scatole circolari o poligonali (diverse da quelle quadrate o rettangolari) contenenti almeno 12 porzioni singole, di peso netto globale compreso tra 450 gr e 1000 gr;

3) in fette imballate singolarmente in fogli di alluminio di peso netto unitario non superiore a 30 gr.

L'ammissione in questa sottovoce è, inoltre, subordinata alla presentazione di un certificato riconosciuto dal Ministro per le finanze, nel quale si attesti in particolare che l' Emmental e il Gruyère utilizzati sono stati prodotti nel Paese esportatore.

(*g*) Il prelievo nella misura indicata, rappresenta il prelievo da prendere a base per la determinazione del prelievo applicabile da calcolarsi in funzione del rapporto in peso esistente tra i componenti in latte e l'insieme del prodotto.

Il prelievo così determinato va, poi, aumentato di un importo fisso di 5 U. C. per quintale di prodotto, per provenienze dagli Stati membri e di 8 U. C. per provenienze dai Paesi terzi.

Il prelievo applicabile, per quintale di prodotto, sarà pertanto calcolato con le seguenti formule:

per gli scambi intracomunitari: $\text{Prelievo} = \text{Pb} \times \frac{\text{Cl}}{100} + 3.125$; per gli scambi con i Paesi terzi: $\text{Prelievo} = \text{Pb} \times \frac{\text{Cl}}{100} + 5.000$, dove:

— Pb rappresenta il prelievo indicato per ciascun Paese di provenienza, nella colonna corrispondente della tabella;
— Cl il peso, in chilogrammi, dei componenti il latte per 100 kg di prodotto;
— 3.125 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 5 U. C. per i Paesi C.E.E.;
— 5.000 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 8 U. C. per i Paesi terzi.

(*h*) Per il burro in imballaggi immediati di un chilogramma o meno va applicato, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 3.124 per quintale.

(*i*) Il prelievo nella misura indicata è applicabile soltanto quando la merce risulti scortata da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 nel quale risulti:

— nel quadro *A* l'indicazione dell'Italia come Paese di destinazione;
— nel quadro *B* il visto dell'Autorità competente dello Stato membro esportatore indicante che è stato riscosso all'atto dell'esportazione l'importo di compensazione in vigore il giorno dell'esportazione.

In mancanza di tali indicazioni sarà applicato il prelievo per le provenienze da Paesi terzi.

(*l*) Non è riscosso alcun prelievo quando il formaggio è scortato da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 dove nel quadro *B* risulti apposta dall'Autorità competente dello Stato membro esportatore, una delle seguenti indicazioni:

« Prodotto che non ha formato oggetto di intervento ».
« Produit n'ayant pas fait l'objet d'intervention ».
« Keine Interventionsware ».
« Geen interventieprodukt ».

Se il certificato di circolazione Mod. D. D. 4, nel quadro *B*, non contiene l'indicazione di cui al precedente comma, non è riscosso alcun prelievo soltanto quando il formaggio venga utilizzato per la trasformazione in formaggio fuso, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(Per le norme vedi circolare a roneo Prot. n. 3517/UTCD del 28 aprile 1965).

(*m*) Per le provenienze da Stati membri della C.E.E., i prelievi comunitari si applicano soltanto quando la merce è scortata da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 dove risulti apposta, nel quadro *B*, dalle Autorità competenti dello Stato membro esportatore, una delle seguenti annotazioni, secondo il caso:

1) per i prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38):
« destinati all'alimentazione del bestiame (04.02-A-III-b-1) »
« fur Futterzwecke (04.02-A-III-b-1) »
« destinés à l'alimentation du bétail (04.02-A-III-b-1) »
« voor voederdoeleinden (04.02-A-III-b-1) »

2) per i prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41):
« altri (04.02-A-III-b-2) »
« andere (04.02-A-III-b-2 »
« autres (04.02-A-III-b-2) »
« andere (04.02-A-III-b-2) »

Qualora sul certificato di circolazione Mod. D. D. 4 non risulti, secondo il caso, alcuna delle sopracitate annotazioni dovrà applicarsi, sia per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38) che per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41), il prelievo stabilito per le provenienze da Paesi terzi dei prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41).

(*n*) Per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38) importati da Stati membri della C.E.E. e scortati da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 sul quale risulti, nel quadro *B*, l'annotazione di cui alla precedente nota *m*-1) è dovuto, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 12.094 per quintale.

Tale supplemento non è dovuto qualora il prodotto venga destinato alla fabbricazione di mangimi composti per animali, sotto l'osservanza delle norme e condizioni stabilite con la circolare a roneo VI/A/1967/215/Dog./000 del 30 marzo 1967 (prot. n. 2693/VI-A).

(11287)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Posti conferibili agli assistenti universitari ordinari mediante concorsi riservati, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177.

In ottemperanza al disposto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94, parte I del 20 aprile 1959, relativo al passaggio degli assistenti universitari ordinari mediante esame-colloquio nel ruolo di altre pubbliche amministrazioni, il Ministero della pubblica istruzione, udite le amministrazioni interessate dà notizia che sono conferibili agli assistenti universitari medesimi per l'anno 1969, nelle carriere previste dalla tabella allegata al succitato decreto i seguenti posti.

Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale:

Ingegneri in prova nel ruolo della carriera direttiva degli uffici tecnici e delle imposte di fabbricazione: posti 2;

Ingegneri in prova nel ruolo della carriera direttiva del catasto e dei servizi tecnici erariali: posti 5.

Amministrazione dei monopoli di Stato - Direzione generale per i servizi degli affari generali e del personale:

Ruolo personale tecnico carriera direttiva:

a) branca « coltivazioni tabacchi » (per laureati in scienze agrarie) in possesso anche del diploma di abilitazione all'esercizio professionale: posti 1;

b) branca « manifatture tabacchi » (per laureati in ingegneria) - con esclusione dei laureati in ingegneria navale, aeronautica e mineraria - i quali siano anche forniti del diploma di abilitazione all'esercizio professionale: posti 4;

c) branca « sali e chinino » (per laureati in ingegneria) - con esclusione dei laureati in ingegneria navale e aeronautica - i quali siano anche forniti del diploma di abilitazione all'esercizio professionale: posti 3.

Ministero di grazia e giustizia:

Ruolo tecnico sanitario della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena riservato agli assistenti ordinari delle cattedre di « clinica delle malattie nervose e mentali » e di « psicologia sperimentale »: posti 3.

Ministero dell'industria e commercio:

Carriera direttiva capi ufficio statistica degli UU.PP.I.C.A.: posti 7;

Carriera direttiva (ingegneri) del Corpo delle miniere: posti 2.

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale personale:

Ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle costruzioni e degli impianti tecnologici: posti 4.

Ministero della sanità:

Carriera medico-provinciale in prova: posti 20;

Carriera veterinario-provinciale in prova: posti 1.

Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi:

Carriera direttiva amministrazione centrale: posti 3.

Ministero dei lavori pubblici:

Carriera direttiva ingegneri del Genio civile: posti 14.

Nei relativi bandi di concorso che, a cura delle amministrazioni sopra indicate saranno pubblicate entro il corrente mese di gennaio, saranno precisati i particolari requisiti richiesti e gli adempimenti necessari per la partecipazione ai concorsi medesimi.

In linea di massima i candidati debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1) siano nominati in seguito a concorso, ai sensi dell'articolo 130 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592), e successive modificazioni e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, modificato e ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, ed ulteriormente modificato con legge 18 marzo 1959, n. 349 (stato di servizio rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione);

2) abbiano almeno cinque anni di continuato e lodevole servizio quale assistente di ruolo (attestato di continuato e lodevole servizio del rettore), alla data della scadenza dei termini utili per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

3) siano assistenti ordinari presso le cattedre previste per ogni singola materia, dalla tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, e presso cattedre dichiarate equivalenti ai sensi del secondo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica medesimo.

Per la partecipazione ai concorsi suddetti, si prescinde dal limite di età.

L'esame consisterà in un colloquio vertente sulle materie che sono oggetto della prova orale del pubblico concorso il cui programma sarà precisato nel bando a cura delle amministrazioni interessate. Quando il concorso preveda anche prove pratiche, il colloquio sarà integrato dalle medesime prove.

Il punto minimo necessario per il conseguimento della indennità è di 7/10.

La graduatoria degli idonei sarà fatta secondo l'ordine dei punti riportati.

Le domande di ammissione ai concorsi di cui al precedente avviso, da redigersi in carta da bollo da L. 400 e corredata dai documenti di cui ai numeri 1) e 2), oltre quelli eventualmente richiesti dai rispettivi bandi, dovranno essere indirizzate alle amministrazioni interessate, tramite l'università o l'istituto di istruzione superiore di appartenenza.

(604)

MINISTERO DELLA DIFESA

Costituzione della commissione esaminatrice del concorso per titoli ad un posto di professore straordinario di elettronica applicata nel personale civile insegnante dell'Accademia navale di Livorno.

IL MINISTRO PER LA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2135, che reca le norme riguardanti l'ordinamento, avanzamento e stato giuridico del personale civile insegnante e di gabinetto dell'Accademia navale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1483, concernente modificazioni alle norme riguardanti i ruoli dei professori e assistenti dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della marina, nonchè modificazioni alle norme riguardanti gli incaricati di insegnamento presso le dette Accademie;

Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 1966, registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 1967, registro n. 95 Difesa, foglio n. 267, modificato con decreto ministeriale 28 marzo 1968, registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 1968, registro n. 18 Difesa, foglio n. 23, col quale è stato indetto un concorso per titoli ad un posto di professore straordinario di elettronica applicata nel personale civile insegnante dell'Accademia navale;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417, riguardante i compensi ai componenti delle commissioni, comitati e collegi operanti nelle amministrazioni statali;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso per titoli ad un posto di professore straordinario di elettronica applicata nel personale civile insegnante dell'Accademia navale, indetto con decreto ministeriale 10 ottobre 1966, registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 1967, registro n. 95 Difesa, foglio n. 267, modificato con decreto ministeriale 28 marzo 1968, registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 1968, registro n. 18 Difesa, foglio n. 23, è costituita come appresso:

Presidente:

Zamboni amm. di div. Alberto.

Membri:

Malatesta prof. Sante, ordinario di radiotecnica dell'Accademia navale;

Carrara prof. Nello, ordinario onde elettromagnetiche dell'Università di Firenze;

Madella prof. Battista, ordinario di elettrotecnica della Accademia navale;

Tiberio prof. Ugo, direttore dell'istituto di elettronica dell'Università di Pisa.

Segretario senza voto:

Simoncioni dott. Giancarlo, direttore di sezione.

Art. 2.

Ai componenti ed al segretario della commissione suddetta spetteranno i compensi previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 settembre 1968

Il Ministro per la difesa
GUI

Il Ministro per la pubblica istruzione
SCAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *novembre* 1968
Registro n. 54 *Difesa, foglio n.* 198

(539)

Nomina della commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento di personale musicante della banda dell'Aeronautica militare.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 10 gennaio 1968, con il quale è indetto un concorso per esami, integrati da esperimenti pratici, per il reclutamento di personale musicante della banda dell'Aeronautica militare, registrato alla Corte dei conti, addì 29 febbraio 1968, registro n. 6 Difesa, foglio n. 333;

Decreta:

E' nominata la sottonotata commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento di personale musicante della banda dell'Aeronautica militare di cui al decreto ministeriale in preambolo;

Presidente:

ten. col. AArs. in s.p.e. Marini Renato.

Membri:

sottoten. AArs. in s.p.e. maestro direttore della banda della Aeronautica militare Borgia Vincenzo;

maestro direttore della banda dei vigili urbani di Roma Santucci Leone.

Segretario senza voto:

consigliere di 1ª classe Ceccarini dott. Giovanni.

A ciascuno dei componenti la suddetta commissione saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 novembre 1968

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *dicembre* 1968
Registro n. 34 *Difesa, foglio n.* 107

(537)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1968, n. **41.**

Bilancio di previsione della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 1969.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 40 *del* 30 *dicembre* 1968)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono autorizzati l'accertamento, la riscossione e il versamento, secondo le leggi in vigore, delle entrate dovute alla Regione per l'esercizio finanziario 1969, giusta lo stato di previsione dell'entrata annesso alla presente legge (tabella *A*).

Art. 2.

E' approvato in lire 42.000.000.000 il totale generale della spesa della Regione per l'esercizio finanziario 1969.

Art. 3.

E' autorizzato il pagamento delle spese della Regione, per l'esercizio finanziario 1969, giusta lo stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella *B*).

Art. 4.

E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1969.

Art. 5.

Per l'esercizio finanziario 1969 le spese derivanti da speciali disposizioni legislative che demandano alla legge di bilancio di fissarne l'importo, sono autorizzate nell'ammontare indicato nell'elenco n. 1, annesso alla presente legge.

Art. 6.

Per gli effetti di cui all'art. 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle iscritte nell'elenco n. 2, annesso alla presente legge.

Art. 7.

Per gli effetti di cui al secondo comma dell'art. 41 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono considerate spese occorrenti per la restituzione di somme avute in deposito e per il pagamento di quote di entrata devolute ad enti ed istituti, o di somme comunque percette per conto di terzi, quelle iscritte nell'elenco n. 3 annesso alla presente legge.

Art. 8.

Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze, è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, la istituzione di nuovi capitoli nello stato di previsione dell'entrata.

Art. 9.

Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa e su proposta dell'Assessore alle finanze, è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (capitolo n. 496) e la loro iscrizione ai corrispondenti capitoli del bilancio.

Art. 10.

Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa e su proposta dell'Assessore alle finanze, è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti e da presentare al

Consiglio regionale per la convalida con legge regionale, entro trenta giorni dalla pubblicazione, il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste (capitolo n. 497) e la loro iscrizione ai vari capitoli del bilancio od a capitoli nuovi.

Art. 11.

Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, l'iscrizione nella parte passiva del bilancio, in corrispondenza con gli accertamenti dell'entrata, degli stanziamenti occorrenti per la regolazione delle spese di cui al precedente art. 7.

Art. 12.

Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa e su proposta degli assessori competenti, di concerto con l'Assessore alle finanze, è autorizzato, ove occorra, a provvedere con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, alla ripartizione in articoli delle somme stanziate sui singoli capitoli dello stato di previsione della spesa.

Art. 13.

Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa e su proposta dell'Assessore alle finanze, è autorizzato, ove occorra, a provvedere con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, all'istituzione di capitoli aggiunti agli stati di previsione, per le entrate rimaste da riscuotere o riscosse e rimaste da versare e per le spese rimaste da pagare in conto dell'esercizio precedente, per le quali non esistano negli annessi stati di previsione i capitoli corrispondenti.

Art. 14.

Il Presidente della Giunta regionale, su proposta degli assessori competenti per materia, di concerto con l'Assessore alle finanze, è autorizzato a disporre con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, l'istituzione di appositi capitoli nello stato di previsione della spesa e l'iscrizione ad essi — in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto dei correlativi capitoli dello stato di previsione dell'entrata, istituiti a termini dell'art. 8 della presente legge e in conformità alla specifica destinazione data loro dai competenti Ministeri — dei fondi eventualmente assegnati dallo Stato in favore della Regione, in applicazione di particolari disposizioni legislative.

Art. 15.

Sono autorizzati, per l'esercizio finanziario 1969 e successivi, limiti di impegno, di importo e di durata corrispondenti alle assegnazioni di fondi per spese ripartite in annualità, disposte dalle amministrazioni dello Stato, sulla base delle norme legislative di cui all'articolo precedente.

Art. 16.

I residui risultanti al 1° gennaio 1969 sui capitoli aggiunti allo stato di previsione della spesa dell'esercizio finanziario 1969, soppressi nel corso dell'esercizio finanziario in seguito all'istituzione di capitoli di competenza aventi lo stesso oggetto, si intendono trasferiti a questi ultimi capitoli.

Gli impegni assunti ed i pagamenti disposti sugli stessi capitoli aggiunti si intendono rispettivamente assunti e disposti sui corrispondenti capitoli di nuova istituzione.

Art. 17.

Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale e su proposta dell'Assessore alla agricoltura, alle foreste ed all'economia montana, di concerto con l'Assessore alle finanze, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, l'iscrizione al capitolo 806 dello stato di previsione della spesa in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto del capitolo 100 dello stato di previsione dell'entrata, degli stanziamenti costituenti i rientri delle anticipazioni concesse in base all'art. 7 della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33 entro il limite massimo indicato nell'ultimo comma dell'art. 1 della precitata legge.

Art. 18.

In relazione all'art. 46 dello statuto regionale, la Giunta regionale delibera le spese entro i limiti dei fondi assegnati in bilancio.

Le deliberazioni anzidette possono tuttavia anche limitarsi all'approvazione, in riferimento ai singoli stanziamenti di bilancio, dei programmi di attività amministrativa con la elencazione o ripartizione delle spese relative nell'importo massimo presunto, dando facoltà al Presidente o agli assessori competenti per materia a determinare in via definitiva le spese medesime entro il suddetto importo.

Il Presidente della Giunta regionale o gli assessori, ognuno per la parte di propria competenza individuata dalla rispettiva rubrica, assumono con decreti gli impegni definitivi di spesa, entro i limiti contenuti nelle deliberazioni e dispongono la conseguente liquidazione e ordinazione della spesa in relazione a detti impegni.

Le deliberazioni e i decreti di impegno e di liquidazione, corredati dalla relativa documentazione, vengono trasmessi, immediatamente dopo la loro adozione, alla Direzione regionale della ragioneria generale, la quale, verificata la legalità della spesa e la regolarità della documentazione ed accertata l'esatta imputazione della spesa stessa al bilancio e la disponibilità del fondo sul capitolo relativo, vi appone il suo visto dopo avere effettuate le relative registrazioni.

Art. 19.

I mandati di pagamento, gli ordini di accreditamento, i ruoli di spesa fissa e gli ordini di riscossione, sono firmati dal Presidente della Giunta degionale o dagli Assessori, ognuno per la parte di propria competenza individuata nella rispettiva rubrica, e successivamente vengono trasmessi alla Direzione regionale della ragioneria generale, la quale, effettuato il riscontro amministrativo-contabile e la registrazione dei titoli di spesa e di entrata, appone sui medesimi il suo visto.

Il direttore regionale della ragioneria generale, nella qualità di ragioniere generale della Regione, è personalmente responsabile della esattezza delle registrazioni contabili e di tutti gli atti relativi alla gestione del bilancio.

Il Presidente della Giunta regionale potrà delegare ad un assessore effettivo o supplente la firma dei provvedimenti di impegno e dei titoli di spesa di sua competenza.

Fermo il disposto del terzo comma dell'art. 22 della legge regionale 16 gennaio 1968, n. 3, gli ordini di pagamento tratti sui ruoli di spesa fissa sono predisposti e vistati dalla Direzione regionale della ragioneria generale.

Per quanto non previsto dalla presente legge si fa riferimento alle vigenti disposizioni contenute nella legge e nel regolamento di contabilità generale dello Stato in quanto applicabili.

E' abrogata ogni altra norma regionale in contrasto col precedente e con il presente articolo.

Art. 20.

E' approvato il bilancio di previsione dell'Azienda delle foreste della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 1969 annesso alla presente legge (allegato n. 1), a termini dell'art. 11 della legge regionale 25 maggio 1966, n. 7, ed è stabilito nella somma di lire 535 milioni il contributo da versare all'azienda ai sensi dell'art. 12, lettera *g*), della citata legge regionale istitutiva dell'azienda medesima.

Per gli effetti di cui all'art. 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle iscritte nell'elenco *a*) annesso al predetto bilancio (allegato n. 1).

Il presidente dell'azienda, su conforme deliberazione del consiglio di amministrazione, è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, il prelevamento di somme dall'apposito fondo di riserva per le spese obbligatorie (cap. 58) e la loro iscrizione ai corrispondenti capitoli di bilancio.

Il presidente dell'azienda è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, l'istituzione di nuovi capitoli nello stato di previsione della entrata dell'azienda stessa.

Art. 21.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 30 dicembre 1968

BERZANTI

Quadro generale riassuntivo del bilan

ENTRATE

TITOLO I		
Entrate tributarie:		
Tributi devoluti dallo Stato . . .	38.280.000.000	
Totale del titolo I . . .	38.280.000.000	
TITOLO II		
Entrate extra-tributarie	3.225.000.000	
Totale del titolo I e II . . .	41.505.000.000	41.505.000.000
Spese correnti	14.444.000.000	
Differenza	27.061.000.000	
TITOLO III		
Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti .		495.000.000
Totale dei titoli I, II e III . . .		42.000.000.000
Accensione di prestiti		—
Totale complessivo delle entrate		42.000.000.000

PER TITOLI E PER RUBRICHE	Amministrazione generale
TITOLO I	
Spese correnti:	
Ufficio Presidenza Consiglio regionale	515.000.000
Presidenza Giunta regionale . . .	2.913.000.000
Finanze.	708.000.000
Enti locali	—
Agricoltura, foreste ed economia montana	—
Igiene e sanità	—
Industria e commercio	—
Istruzione e attività culturali . . .	—
Lavori pubblici	—
Lavoro, assistenza sociale e artigianato	—
Turismo	—
Urbanistica	—
Totale del titolo I . . .	4.136.000.000
TITOLO II	
Spese in conto capitale:	
a) fondi regionali:	
Presidenza Giunta regionale . . .	—
Finanze	1.800.000.000
Enti locali	—
Agricoltura, foreste ed economia montana	—
Igiene e sanità	—
Industria e commercio	—
Istruzione e attività culturali . . .	—
Lavori pubblici .	—
Lavoro, assistenza sociale e artigianato	—
Turismo	—
Urbanistica	—
Totale fondi regionali . . .	1.800.000.000
b) fondi statali:	
Agricoltura, foreste ed economia montana	—
Totale fondi statali . . .	—
Totale del titolo II . . .	1.800.000.000
Totale dei titoli I e II . . .	5.936.000.000

cio per l'esercizio finanziario 1969

SPESE						
PER SEZIONI					PER TOTALI	
Istruzione, cultura e ricerca scientifica	Azione e interventi nel campo delle abitazioni	Azione e interventi nel campo sociale	Azione e interventi nel campo economico	Oneri non ripartibili		
—	—	—	—	—	515.000.000	
108.000.000	—	987.000.000	2.519.000.000	—	6.527.000.000	
14.000.000	—	33.000.000	344.000.000	2.240.000.000	3.339.000.000	
—	—	—	—	—	—	
—	—	—	569.000.000	—	569.000.000	
—	—	410.000.000	—	—	410.000.000	
—	—	—	192.000.000	—	192.000.000	
1.537.000.000	—	390.000.000	—	—	1.927.000.000	
—	—	—	32.000.000	—	32.000.000	
—	—	601.000.000	—	—	601.000.000	
—	—	—	322.000.000	—	322.000.000	
—	—	—	10.000.000	—	10.000.000	
1.659.000.000	—	2.421.000.000	3.988.000.000	2.240.000.000	14.444.000.000	14.444.000.000
—	—	150.000.000	230.000.000	—	380.000.000	
—	—	—	200.000.000	816.000.000	2.816.000.000	
—	—	175.000.000	—	—	175.000.000	
—	—	—	7.663.400.000	—	7.663.400.000	
—	—	1.315.000.000	—	—	1.315.000.000	
—	—	—	6.300.000.000	—	6.300.000.000	
600.000.000	—	—	—	—	600.000.000	
700.000.000	640.000.000	2.180.000.000	530.000.000	—	4.050.000.000	
—	—	880.000.000	—	—	880.000.000	
—	—	—	2.422.500.000	—	2.422.500.000	
—	150.000.000	—	200.000.000	—	350.000.000	
1.300.000.000	790.000.000	4.700.000.000	17.545.900.000	816.000.000	26.951.900.000	
—	—	—	604.100.000	—	604.100.000	
—	—	—	604.100.000	—	604.100.000	
1.300.000.000	790.000.000	4.700.000.000	18.150.000.000	816.000.000	27.556.000.000	27.556.000.000
2.959.000.000	790.000.000	7.121.000.000	22.138.000.000	3.056.000.000	42.000.000.000	42.000.000.000
					Rimborso prestiti	—
					Totale complessivo delle spese	—
					Totale complessivo delle entrate	42.000.000.000
					Pareggio . . .	42.000.000.000

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1968, n. 42.

Esercizio di funzioni amministrative e provvidenze a favore del turismo nella regione - Modificazioni alle leggi regionali 2 marzo 1966, n. 3 e 24 agosto 1967, n. 21.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 41 *del* 30 *dicembre* 1968)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

Contributi a favore delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo e delle associazioni pro loco della Regione

Art. 1.

Al fine di sopperire alle esigenze delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo e delle associazioni pro loco, in'attesa dell'adeguamento delle entrate tributarie previste dalle norme vigenti, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere:

a) contributi annuali alle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo della regione, entro il limite di lire 60 milioni per l'esercizio finanziario 1968 ed entro il limite di lire 40 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1969 al 1975;

b) contributi annuali alle associazioni pro loco della regione, regolarmente iscritte nell'albo nazionale delle associazioni pro loco, entro il limite di lire 20 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1968 al 1975.

Art. 2.

Nella determinazione dei contributi, di cui alla lettera *a*) dell'art. 1, si tiene conto delle esigenze di potenziamento delle attività di istituto di ogni singola azienda, in relazione all'importanza turistica della zona in cui essa opera, alla consistenza del patrimonio ricettivo e turistico ed al movimento dei forestieri, nonchè alla misura dei proventi del contributo speciale di cura e dell'imposta di soggiorno.

Nella determinazione dei contributi, di cui alla lettera *b*) dell'art. 1, si tiene conto della potenzialità turistica della zona in cui ogni singola associazione pro loco svolge la propria attività, sentito, al riguardo, il parere del comitato esecutivo dello ente provinciale del turismo, competente per territorio.

I contributi sono concessi con decreto dell'assessore regionale al turismo, su conforme deliberazione della Giunta regionale.

CAPO II

Esercizio di attribuzioni amministrative nei confronti delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo e nei confronti degli enti provinciali del turismo.

Art. 3.

Le funzioni di controllo sugli atti delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, già attribuite al prefetto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042, nonchè la vigilanza su dette aziende sono esercitate dall'assessore regionale al turismo.

Salvo quanto stabilito nel primo comma del successivo art. 5, le funzioni di controllo sugli atti degli enti provinciali del turismo e la vigilanza su detti enti, già attribuite al Ministero del turismo e dello spettacolo dal decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1044, sono esercitate dall'assessore regionale al turismo.

I provvedimenti adottati dall'assessore, nell'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi, sono definitivi.

Art. 4.

Alla nomina dei presidenti delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo e dei rispettivi organi di amministrazione si provvede con decreto dell'assessore regionale al turismo, su conforme deliberazione della Giunta regionale.

Art. 5.

I regolamenti del personale degli enti provinciali del turismo e del personale delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo sono approvati dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale al turismo, sentiti, in applicazione dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1965, n. 1116, i Ministeri del turismo e dello spettacolo e del tesoro.

Art. 6.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa di avere applicazione l'art. 43 della legge regionale 2 marzo 1966, n. 3.

CAPO III

Modificazioni alla legge regionale 24 agosto 1967, n. 21, recante provvedimenti per il miglioramento degli esercizi di affittacamere e degli esercizi di ristorazione ai fini dello sviluppo del turismo regionale.

Art. 7.

Il primo ed il secondo comma dell'art. 10 della legge regionale 24 agosto 1967, n. 21, sono sostituiti, con effetto dall'esercizio finanziario 1968, dai seguenti:

« Per la concessione dei contributi previsti dall'art. 1, lett. *a*), della presente legge è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1968 al 1970, la spesa di lire 70 milioni ».

« Per la concessione dei contributi previsti dall'art. 1, lett. *b*), della presente legge è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1968 al 1970, la spesa di lire 30 milioni ».

CAPO IV

Disposizioni finanziarie

Art. 8.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1968 è istituito il capitolo 471 con la denominazione « contributi alle aziende autonome di soggiorno cura e turismo della regione » e con lo stanziamento di lire 60 milioni da prelevarsi dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1968 (rubrica n. 11 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo).

L'onere di lire 60 milioni previsto dall'articolo 1, lett. *a*), della presente legge per l'esercizio finanziario 1968 fa carico al sopra citato capitolo 471 e quello di lire 40 milioni relativo a ciascuno degli esercizi finanziari dal 1969 al 1975 farà carico ai corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci regionali.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1968 è istituito il capitolo 472 con la denominazione « contributi alle associazioni pro loco della regione » e con lo stanziamento di lire 20 milioni da prelevarsi dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1968 (rubrica n 11 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo).

L'onere di lire 20 milioni previsto dall'articolo 1, lett. *b*), della presente legge per l'esercizio finanziario 1968 fa carico al sopra citato capitolo 472 e quello dello stesso importo per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1969 al 1975 farà carico ai corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci regionali.

Gli stanziamenti eventualmente non impegnati nell'esercizio finanziario 1968 potranno essere utilizzati anche nell'esercizio finanziario 1969.

Art. 9.

Nello stato di previsione della spesa di bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1968 sono apportate le seguenti variazioni:

in aumento

Cap. 952 . . . . lire 30.000 000

in diminuzione

Cap 953 . . . . lire 30.000.000

Art. 10.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione Friuli-Venezia Giulia.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione, E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 30 dicembre 1968

per il Presidente della Giunta regionale

L'Assessore designato a sostituirlo
in caso di assenza o di impedimento

MORO

(235)

LEGGE REGIONALE 31 dicembre 1968, n. 43.

Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 1967.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 42 *del* 31 *dicembre* 1968)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Entrate e spese di competenza per l'esercizio finanziario 1967

Art. 1.

Le entrate tribuarie, extra-tributarie, per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti e per accensione di prestiti, accertate nell'esercizio finanziario 1967 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal consuntivo del bilancio,

in . . .	L. 55.298.623.162
delle quali furono riscosse e versate . .	» 43.787.713.637
e rimasero da riscuotere e da versare . .	L. 11.510.909.525

Art. 2.

Le spese correnti (o di funzionamento e mantenimento), in conto capitale (o di investimento) e per il rimborso di prestiti, accertate nell'esercizio finanziario 1967 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal consuntivo del bilancio,

in	L. 59.452.764.430
delle quali furono pagate	» 11.213.633.326
e rimasero da pagare	L. 48.239.131.104

Art. 3.

Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1967 rimane così stabilito:

Entrata

Entrate tributarie (compartecipazioni erariali)	L. 39.551.907.809
Entrate extra-tributarie	» 15.710.690.353
Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	» 36.025.000
Accensione di prestiti	» —
Totale delle entrate . . .	L. 55.298.623.162

Spesa

Spese correnti (o di funzionamento e mantenimento)	L. 11.258.217.149
Spese in conto capitale (o di investimento)	» 48.194.547.281
Rimborso di prestiti . . .	» —
Totale delle spese . . .	L. 59.452.764.430
Entrate tributarie	L. 39.551.907.809
Entrate extra-tributarie	» 15.710.690.353
Totale titoli I e II . .	L. 55.262.598.162
Spese correnti (o di funzionamento e mantenimento)	» 11.258.217.149
Differenza (titoli I e II entrate e titolo I spese) . .	L. 44.004.381.013

Riepilogo generale

Entrate	L. 55.298.623.162
Spese	» 59.452.764.430
Differenza	— 4.154.141.268
Impiego avanzi e disponibilità esercizi 1964, 1965 e 1966	+ 12.600.000.000
Avanzo finanziario	L. 8.445.858.732

Entrate e spese residue degli esercizi 1966 e precedenti

Art. 4.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1966 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio,

in	L. 20.846.420.092
delle quali furono riscosse	» 20.846.420.092
e rimasero da riscuotere	L. —

Art. 5.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1966 restano determinate come dal conto consuntivo del bilancio,

in	L. 43.791.014.618
delle quali furono pagate	» 12.381.730.043
e rimasero da pagare	L. 31.409.284.575

Residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1967

Art. 6.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1967 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1967 (art. 1)	L. 11.510.909.525
Somme rimaste da riscuotere sui residui dell'esercizio 1966 e precedenti (art. 4) . .	» —
Residui attivi al 31 dicembre 1967 . .	L. 11.510.909.525

Art. 7.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1967 sono stabiliti come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1967 (art. 2)	L. 48.239.131.104
Somme rimaste da pagare sui residui dello esercizio 1966 e precedenti (art. 5) . . .	» 31.409.284.575
Residui passivi al 31 dicembre 1967 . .	L. 79.648.415.679

Situazione finanziaria

Art. 8.

E' accertato nella somma di L. 16.660.758.348 l'avanzo finanziario alla fine dell'esercizio 1967, come risulta dai seguenti dati:

Attività

Avanzo finanziario al 1° gennaio 1967 .		L. 20.409.433.880
Entrate dell'esercizio finanziario 1967 .		» 55.298.623.162
Aumento dei residui attivi lasciati dallo esercizio 1966 e precedenti		
e cioè:		
al 1° gennaio 1967 . . .	L. 20.829.165.175	
al 31 dicembre 1967 . .	» 20.846.420.092	
		» 17.254.917
Diminuzione dei residui passivi lasciati dall'esercizio 1966 e precedenti, cioè:		
accertati:		
al 1° gennaio 1967 . . .	L. 44.179.225.437	
al 31 dicembre 1967 . . .	» 43.791.014.618	
		» 388.210.819
		L. 76.113.522.778

Passività

Spese dell'esercizio finanziario 1967 . .	L. 59.452.764.430
Avanzo finanziario al 31 dicembre 1967 .	» 16.660.758.348
	L. 76.113.522.778

Azienda regionale delle foreste

Art. 9.

Le entrate correnti, in conto capitale e per accensione di prestiti del bilancio dell'Azienda delle foreste, accertate nello esercizio finanziario 1967 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal consuntivo del bilancio dell'Azienda stessa, annesso alla presente legge (allegato n. 1),

in	L.	635.683.350
delle quali furono riscosse e versate	»	197.256.026
e rimasero da riscuotere e da versare	L.	438.427.324

Art. 10.

Le spese correnti in conto capitale e per rimborso di prestiti del bilancio dell'Azienda predetta accertate nell'esercizio finanziario 1967, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo,

in	L.	596.833.359
delle quali furono pagate	»	50.925.438
e rimasero da pagare	L.	545.907.921

Art. 11.

Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1967 rimane così stabilito:

Entrata

Entrate correnti	L.	135.383.350
Entrate in conto capitale	»	500.300 000
Accensione di prestiti	»	—
Totale delle entrate	L.	635.683.350

Spesa

Spese correnti	L.	64.833.359
Spese in conto capitale	»	532.000.000
Rimborso di prestiti	»	—
Totale delle spese	L.	596.833.359

Riepilogo generale

Entrate	L.	635.683.350
Spese	»	596.833.359
Avanzo finanziario	L.	38.849.991

Art. 12.

Le somme rimaste da riscuotere e da versare sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1967 sono determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in . . . . L. 438.427.324

Art. 13.

Le somme rimaste da pagare, sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1967, sono determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in . . . . L. 545.907.921

Art. 14.

E' accertato nella somma di lire 38.849.991 l'avanzo finanziario dell'Azienda delle foreste della Regione alla fine dell'esercizio 1967, come risulta dai seguenti dati:

Attività

Entrate dell'esercizio finanziario 1967	L.	635.683.350

Passività

Spese dell'esercizio finanziario 1967	L.	596.833.359
Avanzo finanziario al 31 dicembre 1967	»	38.849.991
	L.	635.683.350

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 31 dicembre 1968

BERZANTI

(236)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.